



L'offerta sussidiaria ai sensi del D.lgs. 61/2017 - Accordi territoriali ex art. 7, c.2

Mattia Dolci, Noviter S.r.l.

La legge n. 107/2015 sulla “Buona Scuola” conferisce, al Governo, la delega per disciplinare:

(art. 1, comma 181, lettera d)

“La revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:

- la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;
- il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio”.

- Elevata dispersione scolastica
- Carattere teorico contrasta con logica VET

Obiettivo

- Riaffermare l'identità degli Istituti Professionali (I.P.), guardando all'esperienza della leFP, secondo il modello della VET europea (basata su metodo induttivo, didattica laboratoriale, priorità dei compiti concreti e contestualizzati, ambienti di apprendimento assunti dal mondo reale)

Il D.lgs. 61/2017 demanda ad un successivo decreto MIUR e ad accordi territoriali tra le Regioni e l'USR la definizione delle modalità realizzative dei percorsi di leFP in sussidiarietà (di cui all'art. 4 del D.lgs. 61/2017), da parte degli Istituti Professionali di Stato:

Art. 7, c.1: i criteri generali per favorire il raccordo tra i sistemi IP e di leFP e per la realizzazione dei percorsi di leFP in sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali, sono definiti con **decreto del MIUR**, previa Intesa Stato-Regioni.

Art. 7, c.2: le modalità realizzative dei percorsi di leFP in sussidiarietà, da parte degli Istituti Professionali, sono definite mediante **accordi territoriali** tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali.

Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema IP e il sistema leFP e per la realizzazione, in via sussidiaria, dei percorsi di leFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale

Decreto MIUR del 17/05/2018 (G.U. n. 216 del 17/09/2018), che recepisce l'Intesa approvata l'8 marzo in Conferenza Stato Regioni, in attuazione dell'art. 7, c. 1 del D.lgs. 61/2017



Il D.M. definisce i criteri generali per:

- il raccordo tra IP e leFP (art. 3)
- l'accREDITAMENTO degli Istituti Professionali che attivano percorsi di leFP in sussidiarietà (art. 6);
- programmazione e realizzazione di percorsi di leFP in via sussidiaria, da parte degli Istituti Professionali, attuati secondo accordi territoriali tra Regioni e USR, ai sensi dell'art. 7,c. 2 del D.lgs. 61/2017 (artt. 5,7).

Art 4 c.1 decreto 17 maggio 2018

Gli accordi sono stipulati a livello territoriale tra la regione e l'ufficio scolastico regionale sia:

- per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di leFP,
- per definire le modalità realizzative dei percorsi di cui all'art. 1, lettera c), (offerta sussidiaria)
- per definire - le modalita' realizzative dei raccordi di cui all'art. 3, lettera f) del presente decreto. (CPIA)

Oltre a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, gli accordi definiscono, nel rispetto degli standard formativi di ciascuna regione, i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti con le attività integrative di cui all'art. 3, comma 2, nonché le modalità di accesso all'esame di qualifica e di diploma professionale per le studentesse e gli studenti dei percorsi di IP che hanno acquisito i crediti.

I raccordi tra i sistemi di IP e di leFP sono tesi a (art. 3, c.1):

- innovare le metodologie didattiche, anche attraverso programmi di formazione congiunta dei docenti dei Centri di formazione professionale e degli Istituti Professionali;
- rafforzare i rapporti con il mondo del lavoro, anche ai fini dell'aggiornamento periodico degli indirizzi di studio della IP e dei profili professionali della leFP;
- potenziare la transizione scuola-lavoro e la diffusione del sistema duale all'interno della costituenda “Rete nazionale delle scuole professionali”;

I raccordi tra i sistemi di IP e di leFP sono tesi a (art. 3, c.1):

- favorire il raccordo della leFP con il sistema di istruzione degli adulti, allo scopo di promuovere percorsi appositamente rivolti all'apprendimento permanente in età adulta;
- assicurare la **scelta formativa** tra i percorsi di leFP attivati dai CFP e dagli IP in sussidiarietà;
- rendere effettivo il **riconoscimento dei crediti** acquisiti nei percorsi di IP e di leFP ai fini dei **passaggi** tra i sistemi formativi, di IP e di leFP, e dell'**accesso agli esami** di Qualifica e di Diploma di leFP da parte degli studenti dell'Istruzione professionale.

Mantenimento di un unico modello di offerta sussidiaria (art. 5)

- Le Istituzioni scolastiche di IP possono attivare percorsi di Qualifica e Diploma leFP **in via sussidiaria previo accreditamento e nell'ambito della programmazione regionale.**
- Tali percorsi sono realizzati sulla base degli **standard formativi regionali** definiti per il sistema di leFP e mediante la **costituzione di classi, composte da studenti che all'atto di iscrizione scelgono di seguire i percorsi di leFP per il conseguimento dei titoli di Qualifica e di Diploma leFP .**

Gli **Istituti di IP**, anche in collaborazione con le istituzioni formative di leFP, **possono prevedere** nell'ambito del Piano Formativo Individuale dello studente **attività integrative** per acquisire **crediti formativi** spendibili nel sistema di leFP per il conseguimento di una Qualifica o di un Diploma professionale (art. 3, c.2).



- le attività integrative sono organizzate nello spazio di flessibilità del monte orario curriculare dei percorsi di IP e nel rispetto degli standard formativi del sistema di leFP stabiliti da ciascuna Regione;
- le competenze riferite agli standard di apprendimento della leFP acquisite nelle classi di IP sono traducibili in crediti formativi per l'accesso agli esami di Qualifica/Diploma professionale.

Nell'accordo sono stabilite le modalità realizzative per assicurare il rispetto della diversa identità dei percorsi del sistema dell'istruzione professionale e del sistema di leFP, ferma restando la possibilità della piena soddisfazione della richiesta della studentessa e dello studente di acquisire conoscenze, abilità e competenze riconoscibili in termini di crediti formativi e spendibili nel sistema di leFP attraverso l'organizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto

Iter di attuazione del provvedimento

Le Regioni hanno 90 giorni di tempo dall'entrata in vigore del D.M. (17/09/2018) per sottoscrivere gli accordi territoriali con gli USR.

Deroga temporale sull'accREDITAMENTO: Per il solo anno scolastico 2018/2019 il requisito di accREDITAMENTO deve essere assolto entro la chiusura dell'anno.

Punti di attenzione

Necessità di disciplina della leFP da parte di tutte le Regioni
→ Non può esserci offerta sussidiaria senza **disciplina regionale e relativi standard formativi e di articolazione dell'offerta**

Accreditamento degli IP che intendono erogare la leFP
→ **NON può essere ipso iure; deve essere richiesto il rispetto di determinati requisiti professionali, strumentali e strutturali.**

Offerta sussidiaria non esclusiva ne prevalente e per classi distinte

Rischio utilizzo moduli integrativi (art 3 c.2) come canale per acquisire doppio titolo IP e IFP

Gli accordi territoriali tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali sono finalizzati alla definizione degli aspetti seguenti:

❖ **E' necessario richiamare quale offerta di leFP può essere erogata in regime di sussidiarietà:**

- triennali per qualifica
- IV anno per diploma professionale

E come si integra con l'ulteriore offerta di filiera:

- anno integrativo per il conseguimento del diploma
- la filiera professionalizzante (IFTS, ITS)

❖ **Le modalità di accreditamento degli Istituti Professionali:**

- laboratori e strumentazione congrui con la specificità dei percorsi;
- risorse professionali adeguate, ossia con effettiva esperienza e conoscenza sia dei processi di lavoro, sia a presidio delle attività di orientamento, tutoraggio riconoscimento dei crediti e certificazione delle competenze, reperibili anche attraverso quanto previsto alla lett. d), c. 1, art. 6 del DLgs. 61/2017 e nell'ambito dell'organico dell'autonomia e per il potenziamento di cui all' art. 1, commi 5 e 95 della L. n. 107/2015.

- ❖ Le **modalità realizzative** dei **percorsi** di leFP realizzati in sussidiaria:
 - presenza nella programmazione dell'offerta regionale;
 - rispetto degli standard formativi, di articolazione oraria, delle modalità di progettazione ed erogazione didattica, nonché di valutazione del sistema di leFP regionale;
 - la costituzione di **gruppi classe distinti** e le relative procedure di iscrizione degli allievi.

l'offerta sussidiaria non può avere carattere prevalente.

La Regione deve utilizzare la propria programmazione dell'offerta di II ciclo per definire le modalità e le condizioni per la candidatura da parte delle Istituzioni scolastiche ad erogare l'offerta di leFP in regime di sussidiarietà (rispetto dei requisiti sopra richiamati, coerenza fra offerta IP e leFP, non prevalenza bensì funzionale all'integrazione, ampliamento e differenziazione di quella ordinaria.)

Gli accordi territoriali tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali sono finalizzati alla definizione degli aspetti seguenti.

- ❖ Le modalità di realizzazione degli **interventi integrativi** ex art. 3, c.2 del D.M. 17/09/2018;
- ❖ **I criteri per il riconoscimento dei crediti e le modalità di accesso all'esame di Qualifica e Diploma professionale da parte degli studenti di IP;**

su questo tema è fondamentale regolare in modo stringente le forme, condizioni e limitazioni dei moduli integrativi nei percorsi di IP.

Va quindi assicurata una loro puntuale definizione (ad es. moduli che sviluppino le dimensioni tecnico professionali specifiche della IeFP, con privilegio delle modalità laboratoriali e in contesto reale lavorativo) e assicurata sempre una collaborazione con i centri di formazione professionale (ad es. sulla base di una progettazione congiunta con IF, attraverso la definizione congiunta di ambiti di equivalenza, ecc.)

Gli accordi territoriali tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali sono finalizzati alla definizione degli aspetti seguenti.

- ❖ **le modalità di attuazione dei passaggi** tra i sistemi formativi di leFP e di IP e viceversa
- ❖ favorire il raccordo tra il sistema di istruzione degli adulti e il sistema di leFP con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento permanente per i cittadini anche attraverso percorsi di leFP ad essi appositamente rivolti

Ulteriori elementi di attenzione

- ❖ Anno integrativo
- ❖ Promozione territoriale, accompagnamento e monitoraggio da parte di Regione e USR

Lo stato di avanzamento degli Accordi territoriali in alcune Regioni

Regione	Stato dell'arte
Sicilia	Sottoscritto il 22/10/2018
Liguria	Sarà approvato nella seduta di Giunta di questa settimana.
Emilia-Romagna	Il 31/10/2018 sarà avviata la fase di concertazione.
Lombardia	In fase di perfezionamento